

Pubblicato il 11/06/2020

Sent. n. 16/2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 51 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da [omissis], rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Thiebat, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Sarre, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Calla', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Aosta, p.zza Narbonne 16;

nei confronti

[omissis] non costituito in giudizio;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del provvedimento del Comune di Sarre, a firma del Responsabile del Servizio Tecnico, emesso e comunicato via p.e.c. al ricorrente in data [omissis], avente ad oggetto il divieto di prosecuzione dell'attività edilizia, e rimozione dei suoi effetti, di cui alla s.c.i.a. presentata dal ricorrente in data [omissis];

- di ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque connesso.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti

• del provvedimento del Comune di Sarre, a firma del Responsabile del Servizio Tecnico arch. [omissis], emesso e comunicato via PEC al ricorrente in data [omissis], avente ad oggetto la comunicazione di divieto di prosecuzione dell'attività edilizia, e rimozione dei suoi effetti, di cui alla S.C.I.A presentata dal ricorrente in data [omissis];

• di ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque connesso.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Sarre;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 giugno 2020 il dott. Carlo Buonauro;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, generalizzato in atti, è proprietario di un fondo sito nel Comune di Sarre, su cui insistono la propria abitazione ed un giardino pertinenziale, confinante quest'ultimo con il fondo di [omissis] (resistente, lato ovest del fondo), il quale, nell'ambito dei lavori per l'edificazione della propria abitazione, insistente sul fondo in questione, ha ribassato, spianato e sbancato l'area intorno al

fabbricato, abbassando ulteriormente il livello del declivio e facendo apparire il terreno confinante del ricorrente più alto di oltre 2 mt. Per riequilibrare anche parzialmente il terreno confinante, si pensò di costruire un muro di contenimento (innalzato intorno agli anni '70) con recinzione soprastante, a sostegno del terreno stesso, su cui venne posto e concesso una servitù di passaggio di un tubo del gas tra le proprietà del ricorrente e del resistente. Sennonché, il muro di sostegno in questione risalente oramai, a quasi 40 anni prima aveva necessariamente bisogno di qualche "ritocco", dato il rilevante "spanciamento" dovuto al peso del terreno da sostenere e la condotta del gas di cui sopra.

Rivelatisi inutili i tentativi di effettuare i lavori di comune accordo con il [omissis], [omissis], depositava presso il Comune suddetto una DIA, per il rifacimento integrale e rinforzo del muro nel rispetto delle norme e regole di buona costruzione, statico e strutturale. I lavori vengono effettuati per interno e il tubo installato veniva posto in totale sicurezza e posto lungo il lato del muro e non più sulla sommità del medesimo.

Il Comune di Sarre rilevate delle difformità sulla base della relazione tecnico ispettiva del 21.01.2019, chiedeva il ripristino dei luoghi, la demolizione delle opere realizzate in difformità (ex art. 77 L. r. n.11/1998). Il ricorrente presenta, allora, una SCIA (prot. [omissis]; provvedimento emesso il [omissis]) per l'ottenimento della sanatoria delle opere medesime, ma anche questa soluzione viene scartata (ex art.61 co.5 L. r. n. 11/1998); si chiede, al ricorrente, di riportare il profilo del muro di sostegno alla situazione indicata nello stato preesistente e in maniera ben visibile la posizione del tubo del gas che era appoggiato sulla testa del muro esistente.

Si è costituita in giudizio l'amministrazione intimata, concludendo per il rigetto del ricorso.

All'udienza del 09.06.2020 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni che seguono.

Anzitutto, sulla questione della procura alle liti - effettivamente non allegata alla copia del ricorso notificato al Comune di Sarre, per mero errore materiale- è stata tempestivamente depositata, unitamente al ricorso, all'atto di iscrizione a ruolo del presente giudizio. Nella fattispecie vi è comunque la prova che la procura alle liti era già stata rilasciata dal ricorrente contestualmente alla sottoscrizione del ricorso poi notificato dal Comune di Sarre, recando entrambi la stessa data 6 dicembre 2019. Tale vizio viene ritenuto sanabile in base all'art.182 comma 2 c.p.c. e ai sensi dell'art.44 comma 2 c.p.a.

Nel merito non risulta fondato il motivo di ricorso con cui si deduce la violazione dell'art.3 L. n.241/1990, dell'art.6 L. R. Valle d'Aosta n.19/2007 e l'eccesso e sviamento di potere per manifesta contraddittorietà e per motivazione insufficiente (violazione dell'art.82 co.4 n.11/1998): ed, invero, non può ritenersi che le opere siano sanabili con la presentazione della SCIA in sanatoria (art.61 L.R. n.11/1998) e il pagamento della sanzione amministrativa, non rientrando nei casi di cui al comma 1, dell'art.82, L. r. n.11/1998, poiché l'intervento non è su immobile vincolato, né su fascia di rispetto, né da luogo a lesioni ambientali o di pericolo; in tal senso la recente sentenza del Consiglio di Stato n.212 del 09 gennaio 2020 ha espresso i seguenti principi: il concetto di nuova costruzione è comprensivo di qualunque manufatto autonomo ovvero modificativo di altro preesistente, che sia stabilmente infisso al suolo o ai muri di quella preesistente, ma comunque capace di trasformare in modo durevole l'area coperta, ovvero ancora delle opere di qualsiasi genere con cui si operi nel suolo e sul suolo, se idonee a modificare lo stato dei luoghi. In materia edilizia è necessario il permesso di costruire per la realizzazione di un muro di contenimento, in quanto si tratta di un manufatto che si eleva al di sopra del suolo ed è destinato a trasformare durevolmente l'area impegnata, come tale qualificabile come intervento di nuova costruzione.

Il muro di cinta o di contenimento è struttura che, differenziandosi dalla semplice recinzione che ha caratteristiche tipologiche diverse, di minima entità, di delimitazione della proprietà, non ha natura pertinenziale, in quanto opera dotata di specificità ed autonomia soprattutto in relazione alla funzione assoluta consistente nel sostenere il terreno al fine di evitare movimenti franosi in caso di dislivello originario o incrementato (Consiglio di Stato, sez.VI, 9 luglio 2018, n. 41, precisando che il concetto di nuova costruzione: è comprensivo di qualunque manufatto autonomo ovvero modificativo di altro preesistente, ma comunque capace di trasformare in modo durevole l'area coperta con cui si operi nel

suolo e sul suolo, se idonee a modificare lo stato dei luoghi); , per la Cassazione (sez. III pen., 21.11.2018, n.55366) in materia edilizia è necessario il permesso di costruire per la realizzazione del muro di contenimento, in quanto si tratta di un manufatto che si eleva al di sopra del suolo ed è destinato a trasformare durevolmente l'area impegnata, come tale qualificabile come intervento di "nuova costruzione".

Venendo all'ulteriore censura secondo cui la sopraelevazione sarebbe, ad ogni modo, stata conforme alle prescrizioni del R.E. ante 2016, se ne evidenzia la palese infondatezza (R.E. del Comune di Sarre L. R. 6/4/1998, n.11 art.53 e della DGR 628 del 12/4/2013), posto che la questione posta dal ricorrente nulla dice in merito al tema delle distanze, che è la ragione del questionare (art. VIII-24, Distanze dai confini). Il sopralzo del vecchio muro e il cordolo, posto al confine con il vicino, la fattispecie applicabile è quella specificata al punto 2 lett. c), ovvero: "terreno sopraelevato rispetto al fondo confinante per situazione naturale o per vecchie sistemazioni", in cui la realizzazione di opere di confine era ammessa a condizione che le stesse non emergessero dal terreno preesistente (Cassazione Civile, sez.VI n.21658/2019: "Nel caso dei fondi a dislivello, di origine artificiale, nei quali adempiendo il muro, anche ad una funzione di sostegno e contenimento del terrapieno, deve essere considerato costruzione in senso tecnico-giuridico il muro che assolve in modo permanente e definitivo, alla funzione di contenimento di un terrapieno, creato dall'opera dell'uomo"), ma condizione essenziale era mantenere il muro preesistente in modo sistemato e sempre previo nulla osta dei proprietari confinanti (requisiti che sono risultati essere mancanti).

In definitiva il ricorso va respinto.

Nelle peculiarità delle questioni trattate il Collegio ravvisa, tuttavia, in base al combinato disposto di cui agli articoli 26, comma 1, c. p. a. e 92, comma 2, c. p. c., eccezionali ragioni per l'integrale compensazione delle spese del grado di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta (Sezione Unica) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2020 tenutasi in videoconferenza da remoto con l'intervento dei magistrati:

Andrea Migliozi, Presidente

Carlo Buonauro, Consigliere, Estensore

Paola Malanetto, Consigliere

L'ESTENSORE

Carlo Buonauro

IL PRESIDENTE

Andrea Migliozi

IL SEGRETARIO